

COMUNE di BUSSOLENO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Composizione
- Art. 2 Incompatibilità ed ineleggibilità
- Art. 3 Elezione Entrata Durata della Giunta
- Art. 4 Presidenza

CAPO II - ATTIVITA' e FUNZIONAMENTO

- Art. 5 Attività della Giunta
- Art. 6 Riunioni Convocazione
- Art. 7 Votazione Modalità
- Art. 8 Materie di competenza
- Art. 9 Esecutività e pubblicazione delle deliberazioni
- Art. 10 Verbalizzazione delle sedute
- Art. 11- Revoca e modifica delle deliberazioni
- Art. 12 Astensione deliberazioni

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 13 Norme di rinvio
- Art. 14 Pubblicazione del regolamento

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - COMPOSIZIONE

- 1. La Giunta è l'organo di governo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalla legge, quelle dalla legge non riservate al Consiglio nonchè quelle che la legge e lo statuto non abbiano espressamente attribuito al Sindaco, agli organi di decentramento, al Segretario ed ai responsabili di servizio.
- 2. Gli assessori, in conformità a quanto previsto dall' art. 28 dello statuto, possono essere scelti anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, purchè dotati ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

Art. 2 - INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

- 1. Le cause di incompatibilità con la carica di sindaco e di assessore e quelle di ineleggibilità sono stabilite dalla legge.
- 2. La legge prevede altresì le modalità per dichiarare la decadenza dalla carica di chi si trovi nelle condizioni di cui al precedente comma.
- 3. L'ufficio di sindaco e di assessore è comunque incompatibile con quello di amministratore di azienda speciale o di istituzione od anche di società, dipendenti ovvero costituite dal Comune.

3 - ELEZIONE - ENTRATA - DURATA DELLA GIUNTA

1. L'elezione, l'entrata e la durata in carica, le dimissioni e la revoca della Giunta Comunale, l'incompatibilità, l'ineleggibilità, la decadenza e la revoca dei suoi componenti sono disciplinati dalla legge e dallo statuto.

4 - PRESIDENZA

- 1. La Giunta Comunale è presieduta dal Sindaco.
- 2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco è presieduta dal vice sindaco.

TITOLO II

ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO

Art. 5 - ATTIVITA' DELLA GIUNTA

- 1. L'attività della Giunta è collegiale.
- 2. La Giunta è presieduta dal Sindaco, che ne dirige e ne coordina l'attività, ne mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo e ne assicura la collegiale responsabilità di decisione.

Art. 6 - RIUNIONI - CONVOCAZIONE

- 1. La Giunta tiene le sue adunanze nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo comunale, ma per comprovate esigenze, può riunirsi anche in altro luogo, purchè sito nel territorio comunale. Le sedute possono tenersi anche videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune purchè siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, regolare l'andamento dello svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al Segretario Comunale di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta della Giunta Comunale;
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti;
- 2. Le sedute della Giunta comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento ai sistemi informatici utilizzati. In tal caso si dà atto degli Amministratori e/o del Segretario Comunale presenti in modalità telematica.
- 3. E' convocata dal Sindaco, che ne fissa e propone gli argomenti all'ordine del giorno a ciascuna seduta.
- 4. La convocazione può essere fatta anche oralmente. Resta nella facoltà del Sindaco escludere, all'atto della convocazione, la partecipazione a distanza o altrimenti precisare le modalità di effettuazione della seduta.
- 5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa determinazione.
- 6. Il sindaco e ciascun assessore può disporre che alle sedute intervengano, anche in videoconferenza o teleconferenza, funzionari del Comune e professionisti incaricati per gli argomenti da trattare con compiti di assistenza giuridica, amministrativa e tecnica. Il Sindaco e ciascun Assessore può altresì invitare alle sedute i Consiglieri cui vengono affidati incarichi di approfondimento di determinate materie per relazionare in merito ovvero per fornire informazioni alla Giunta. I Funzionari, i Professionisti ed i Consiglieri non hanno diritto di voto e devono ritirarsi esauriti i rispettivi interventi.
- 7. Sono iscritte all'ordine del giorno le proposte di deliberazione del Sindaco, del Vice Sindaco e di ogni Assessore, nonchè le proposte inoltrate d'ufficio, dai responsabili di servizio, compiutamente istruite e definite e corredate dei pareri di regolarità tecnica.
- 8. Sono altresì iscritte all'ordine del giorno le comunicazioni di interesse generale che il Sindaco, il Vice Sindaco ed ogni Assessore ritengano di fare e le questioni che il Segretario ritenga di sottoporre all'esame della Giunta.
- 9. L'ordine del giorno, salvi i casi di effettiva urgenza in cui la Giunta può anche essere convocata oralmente, è inviato telematicamente ed è compilato ed a disposizione del Sindaco e degli Assessori, anche lo stesso giorno della seduta.
- 10 La modalità telematica di svolgimento della seduta presuppone un collegamento audio/video idoneo.

Art. 7 - VOTAZIONE - MODALITA'

- 1. Le deliberazioni della Giunta sono adottate a maggioranza dei presenti, con votazione palese, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.
- 2. Nessuna deliberazione è valida se non interviene, anche da remoto, la metà dei componenti la Giunta, oltre al Sindaco. Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta di Giunta, i componenti collegati in videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune.
- 3. Nel numero fissato per la validità delle adunanze, non vanno computati gli Assessori presenti allorquando si deliberi su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini entro il quarto grado abbiano interesse.
- 4. Gli Assessori che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
- 5. Le deliberazioni a mezzo delle quali la Giunta esercita una facoltà discrezionale che comporta l'apprezzamento e la valutazione di persone sono adottate a scrutinio segreto.

Art. 8 - MATERIE DI COMPETENZA

- 1. La Giunta delibera nelle materie attribuitele dalla legge ed in tutte le altre non espressamente riservate ad altri soggetti.
- 2. Autorizza la costituzione in giudizio e adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni al bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi a quello dell'adozione e comunque entro il 31/12 dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

Art. 9 - ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. La pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni della Giunta Comunale sono disciplinati dalla Legge.

Art. 10 - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

- 1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti a cura del Segretario Comunale e sono costituiti dalla raccolta cronologica delle proposte di deliberazione approvate, completate dei pareri espressi ed integrate con la data di adozione, il numero progressivo annuale, il nome degli intervenuti ed il numero dei voti a favore o contro. Qualora la seduta di Giunta sia tenuta facendo ricorso alle predette modalità telematiche, nel verbale di seduta si dà conto del numero e dei nominativi dei componenti di Giunta intervenuti sia in presenza che in videoconferenza e/o teleconferenza evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.
- 2. Gli Assessori hanno diritto che, nel verbale, si dia atto del proprio voto e dei motivi del medesimo.
- 3. I processi verbali sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario.

Art. 11 - REVOCA E MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni della Giunta, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive devono fare espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

Art. 12 - ASTENSIONE DA DELIBERAZIONI

1. I componenti della Giunta che partecipano alla seduta sono tenuti ad assentarsi dalla sala della riunione durante la trattazione e la votazione delle proposte che riguardano fatti d'interesse proprio o di congiunti e affini fino al quarto grado e in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Questa disposizione si applica anche al Segretario Comunale, ai dipendenti comunali, ai consiglieri con incarichi o esperti estranei che assistono alla seduta.

CAPO III DISPOSIZIONI-FINALI

Art. 13 - NORME DI RINVIO.

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Giunta Comunale, limitatamente alle fattispecie non puntualmente regolate dalla legge e dallo Statuto. Per quanto in esso non previsto si applica, in quanto applicabile, il Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 14 - PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 12 del D.Lqs. 33/2013.